



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.109

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di novembre alle ore ventidue e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora LO MANTO NICOLETTA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il quarto comma dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 il quale stabilisce che i Comuni devono devolvere una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada alle seguenti finalità:
 - lettera a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - lettera b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - lettera c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- che l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota

dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. **Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo.** La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze;

PRESO ATTO CHE:

a) i proventi che derivano dalle violazioni di cui al c.1 dell'art. 208 del Cds sono soggetti ai vincoli e agli adempimenti di cui:

- al comma 4 dell'articolo 208 inerente la destinazione più sopra illustrata;

- al comma 5 dell'articolo 208 che prevede: "Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4";

- al successivo comma 5-bis: "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o

all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato;

- all'art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al D.P.R. n. 495/1992 che stabilisce che gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice, con obbligo per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

b) gli eventuali proventi per violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del CdS che dovessero derivare dall'attività di accertamento che il Comune di Verrone svolgesse attraverso l'utilizzazione degli apparecchi o dei sistemi di rilevamento della velocità descritti nell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992 su strade non di proprietà comunale sono soggetti ai vincoli dell'art. 142 del Codice della strada;

PRESO ATTO le sanzioni del codice della strada previste nel redigendo Bilancio di previsione 2024/2026 E.F. 2024 sono pari a € 194.000,00 (di cui € 4.000,00 per ruoli coattivi);

DATO ATTO che la riforma contabile, prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che vanno iscritte a bilancio tutte le entrate comprese quelle di dubbia esigibilità rispetto alle quali è necessario iscrivere nella parte spesa un fondo crediti di dubbia esigibilità che per le entrate in oggetto è stato stimato in € 86.393,00;

VISTO l'art. 25 della L. 120/2010 che:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12 - quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

PRESO ATTO che il decreto attuativo recante le disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 30 dicembre 2019 e pubblicato in G.U. n. 42 in data 20/02/2020;

DATO ATTO del rispetto delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 5 del richiamato decreto attuativo, inerente l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12- quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

RITENUTO, qualora venissero accertate violazioni di cui all'art. 142 del CdS su strade provinciali, questo Ente seguirà le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del D. Lgs. n. 285/1992 stanziando in favore della Provincia di Biella un importo pari al 50% delle sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 142, previa decurtazione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e delle spese di gestione;

DI DARE ATTO che nell'eventualità in cui non sia possibile utilizzare nell'anno in corso interamente i proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada per la realizzazione di

quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, tali somme confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato e saranno utilizzate negli esercizi successivi;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

DELIBERA

1. di approvare che la premessa, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare, nei limiti percentuali previsti dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, le sanzioni del codice della strada, calcolate al netto dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, da destinare per le finalità previste dalle lettere a) – b) e c) del quarto comma del suddetto articolo;
3. di dare atto che suddetto riparto trova puntuale previsione nel redigendo bilancio 2024/2026;
4. di precisare che le somme come sopra stanziati e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente;
5. di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Polizia Locale Sig. CLERICO Oscar;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere con l'approvazione del Bilancio di previsione.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. approvate con D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di procedere con l'approvazione degli atti di contabilità finale, con votazione unanime e palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
LO MANTO NICOLETTA